

Ruolo e attività della troika relativamente ai paesi della zona euro oggetto di un programma

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi (2013/2277(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 7, l'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, e l'articolo 174,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3,
- visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria¹,
- visto il trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES),
- vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020²,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013³,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014⁴,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro⁵,
- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria"⁶,
- vista la sua relazione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare⁷,

¹ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

² GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0447.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0332.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2013)0269.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

⁷ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 140.

- vista la sua relazione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)⁸,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0149/2014),
- A. considerando che la troika, composta da Commissione europea, Banca centrale europea (BCE) e Fondo monetario internazionale (FMI) e avente origine nella decisione del 25 marzo 2010 dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro per varare un programma comune ed erogare prestiti bilaterali condizionali alla Grecia sulla base (tra l'altro) delle raccomandazioni del Consiglio Ecofin, opera da detta data anche in Portogallo, Irlanda e Cipro; che si registra un significativo coinvolgimento dei ministri delle Finanze dell'area dell'euro nelle decisioni relative alla definizione dei particolari relativi ai prestiti bilaterali;
- B. considerando che la troika e il suo ruolo sono stati definiti dal regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 e sono stati menzionati nel trattato relativo al MES;
- C. considerando che la Corte di giustizia europea (CGE) ha confermato, con la sentenza Pringle/Irlanda (causa C-370/12), che la Commissione e la BCE possono svolgere i compiti assegnati loro con il trattato MES;
- D. considerando che all'interno della troika la Commissione è incaricata, in veste di agente dell'Eurogruppo, di negoziare le condizioni di assistenza finanziaria per gli Stati membri dell'area dell'euro "di concerto con la BCE" e, "ove possibile, insieme all'FMI" (nel prosieguo "assistenza UE-FMI"), ma che il Consiglio è politicamente responsabile dell'approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico; che ciascun membro della troika ha seguito il proprio iter procedurale;
- E. considerando che la troika è stata finora la struttura di base per la negoziazione tra i finanziatori ufficiali e i governi dei paesi beneficiari, nonché per il riesame dell'attuazione dei programmi di aggiustamento economico; che per la parte europea, in caso di sostegno del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del MES, le decisioni definitive per quanto riguarda l'assistenza finanziaria e la condizionalità sono prese dall'Eurogruppo, che si assume pertanto la responsabilità politica dei programmi;
- F. considerando l'esistenza di un ampio accordo politico per evitare un default disordinato degli Stati membri dell'UE, soprattutto nell'area dell'euro, e per prevenire il caos sociale ed economico, che comporterebbe l'impossibilità di pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici e produrrebbe effetti devastanti sull'economia, il sistema bancario e la previdenza sociale, causando anche la totale esclusione di Stati sovrani dai mercati dei capitali per un periodo prolungato di tempo;
- G. considerando che la troika è anche responsabile insieme allo Stato membro interessato della preparazione delle decisioni ufficiali dell'Eurogruppo;

⁸ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 19.

- H. considerando che numerosi Stati membri non appartenenti all'area dell'euro hanno già ricevuto o stanno ricevendo assistenza ai sensi dell'articolo 143 TFUE, fornita dall'UE congiuntamente con l'FMI;
- I. considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno creato vari meccanismi ad hoc per fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'area dell'euro, innanzitutto attraverso prestiti bilaterali anche da diversi paesi non appartenenti all'area dell'euro, poi attraverso fondi di emergenza a carattere temporaneo, ossia il FESF e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) creati per gli Stati membri in difficoltà, e infine, attraverso il MES, destinato a sostituire tutti gli altri meccanismi;
- J. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, richiamandosi all'articolo 13, paragrafo 3, del trattato MES, ha recentemente confermato (nella causa Pringle) che è dovere della Commissione per via della sua partecipazione al trattato MES "[promuovere] l'interesse generale dell'Unione" e "monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES";
- K. considerando che la Corte di giustizia ha statuito con la sentenza Pringle che il MES è compatibile con il TFUE aprendo così la porta a una possibile integrazione di tale meccanismo nell'acquis comunitario, nei limiti degli attuali trattati;
- L. considerando che un memorandum d'intesa è per definizione un accordo frutto di negoziati tra lo Stato membro interessato e la troika, in virtù del quale uno Stato membro s'impegna a svolgere una serie ben precisa di azioni in cambio di assistenza finanziaria; che la Commissione firma il memorandum d'intesa per conto dei ministri delle Finanze dell'area dell'euro; che tuttavia l'opinione pubblica non è a conoscenza di come vengono condotti in pratica i negoziati tra la troika e lo Stato membro interessato e che non vi è trasparenza circa l'influenza che lo Stato richiedente l'assistenza è in grado di esercitare sull'esito dei negoziati stessi; che il trattato sul MES prevede che lo Stato membro che richiede l'assistenza MES rivolga ove possibile un'apposita domanda all'FMI;
- M. considerando che l'ammontare complessivo dei pacchetti di assistenza finanziaria nei quattro programmi è senza precedenti, come lo sono la durata, la forma e il contesto dei programmi, il che ha determinato una delicata situazione in cui l'assistenza ha quasi esclusivamente sostituito il consueto finanziamento da parte dei mercati, evitando in tal modo perdite al settore bancario grazie al trasferimento di ingenti quote di debito sovrano del paese interessato dal bilancio del settore privato al bilancio del settore pubblico;
- N. considerando che la Corte di giustizia europea ha statuito nella causa Pringle che il divieto sancito dall'articolo 125 TFUE assoggetta gli Stati membri alla logica del mercato quando contraggono un debito, poiché questo dovrebbe spingerli a mantenere una certa disciplina di bilancio e che il rispetto di tale disciplina contribuisce al conseguimento di un superiore obiettivo unionale, ossia il mantenimento della stabilità dell'unione monetaria; che tuttavia la Corte di giustizia sottolinea che l'articolo 125 TFUE non vieta che uno o più Stati membri concedano assistenza finanziaria a un altro Stato membro, che rimane responsabile per gli impegni assunti nei confronti dei creditori, a patto che le condizioni alle quali l'assistenza è concessa siano tali da spingere lo Stato membro ad attuare una sana politica di bilancio;
- O. considerando che la crisi finanziaria ha causato una crisi economica e sociale; che tale situazione economica e altri recenti sviluppi hanno prodotto effetti imprevisti di una certa gravità sulle cifre e la qualità dell'occupazione, sull'accesso al credito, sui livelli di reddito,

sulla protezione sociale e sugli standard di salute e sicurezza, con patenti disagi economici e sociali; che tali impatti negativi avrebbero potuto essere molto più gravi senza l'assistenza finanziarie UE-FMI e che l'intervento a livello europeo ha contribuito ad evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente;

- P. considerando che l'articolo 151 TFUE stabilisce che le azioni intraprese dall'UE e dai suoi Stati membri devono essere coerenti con i diritti sociali fondamentali definiti nella Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori del 1989, al fine anche di migliorare il dialogo sociale;
- Q. considerando che secondo l'articolo 152 TFUE "l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali" e che "essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia";
- R. considerando che il costo dei servizi per l'utenza in alcuni Stati membri è in aumento, il che significa che molti cittadini non sono più in grado di fruire di un livello adeguato di servizi per far fronte ai bisogni fondamentali, incluso l'accesso a trattamenti vitali;
- S. considerando che la task force per la Grecia è stata istituita per rafforzare la capacità dell'amministrazione greca di elaborare, attuare e imporre riforme strutturali, al fine di migliorare la competitività e il funzionamento dell'economia, della società e dell'amministrazione e di instaurare le condizioni per una ripresa sostenuta e per la creazione di posti di lavoro, nonché di accelerare in Grecia l'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione premettendo l'utilizzo di risorse cruciali per finanziare gli investimenti;
- T. considerando che, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012, il Parlamento ha chiesto che alle istituzioni UE facenti parte della troika siano applicati standard elevati di responsabilità democratica a livello nazionale e unionale; che tale responsabilità, fondamentale per la credibilità dei programmi di assistenza, richiede che i parlamenti nazionali siano maggiormente coinvolti e che i membri UE della troika siano ascoltati al Parlamento europeo prima di assumere le loro funzioni sulla base di un chiaro mandato e siano soggetti all'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo e di sottoporsi al suo sindacato democratico;
- U. considerando che i programmi avevano nel breve periodo principalmente lo scopo di evitare un default disordinato e di mettere un freno alla speculazione sul debito sovrano e che nel medio termine l'obiettivo era di garantire il rimborso del denaro prestato, evitando così ingenti perdite finanziarie a spese dei contribuenti dei paesi fornitori di assistenza e garanti dei fondi; che ciò richiede che i programmi siano in grado di instaurare una crescita sostenibile e un'efficace riduzione del debito nel medio e lungo termine; che i programmi in questione non erano tuttavia idonei a correggere interamente gli squilibri macroeconomici accumulatisi in alcuni casi nel corso di decenni;

Situazione economica dei paesi partecipanti ai programmi all'inizio della crisi

- 1. ritiene che i fattori scatenanti le crisi fossero diversi in ognuno dei quattro Stati membri sebbene si possano osservare dinamiche comuni come il rapido aumento dei flussi di capitale in entrata e l'instaurarsi in tutta l'UE di squilibri macroeconomici negli anni precedenti la crisi; sottolinea che gli elementi cruciali al riguardo siano stati il debito pubblico e/o privato, salito a livelli eccessivi e ormai insostenibili, e l'iperreattività dei

mercati finanziari uniti alla speculazione e alla perdita di competitività e che nessuno di essi avrebbe potuto essere neutralizzato dall'attuale quadro di governance economica dell'UE; nota inoltre che le crisi del debito sovrano sono state sempre messe in stretta relazione con la crisi finanziaria globale causata da regolamentazioni lassiste e da comportamenti poco ortodossi dell'industria finanziaria;

2. osserva che la situazione delle finanze pubbliche dell'Europa era compromessa già prima della crisi e che dagli anni '70 il livello del debito pubblico degli Stati membri è lievitato progressivamente per effetto delle varie congiunture economiche negative che hanno attraversato la UE; rileva che il costo dei piani di risanamento, il calo delle entrate fiscali e gli elevati costi della previdenza sociale sono state altrettante cause di aggravamento del debito pubblico e della sua incidenza sul PIL in tutti gli Stati membri, anche se in misura non uniforme;
3. ricorda il "triangolo di vulnerabilità", con la politica squilibrata di bilancio di taluni Stati membri responsabile dell'amplificazione dei disavanzi pubblici pre-crisi, il loro notevole aggravamento a causa della crisi finanziaria e le successive tensioni sui mercati del debito sovrano in alcuni Stati membri;
4. sottolinea che la recente crisi finanziaria, economica e bancaria è la peggiore dalla Seconda guerra mondiale; riconosce che, senza azioni adottate a livello europeo, la crisi avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi; osserva in tal senso che l'ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet in un'audizione pubblica ha espresso il timore che senza un intervento rapido e deciso la crisi del debito sovrano avrebbe potuto scatenare una crisi di dimensioni analoghe alla Grande depressione del 1929;
5. rileva che, prima dell'avvio nella primavera 2010 del programma di assistenza UE-FMI, sussisteva il duplice timore della "insolvenza" e della "non sostenibilità" delle finanze pubbliche della Grecia a causa del costante declino della competitività dell'economia e di un bilancio da tempo fuori parametri a causa della bassa efficacia della riscossione dell'imposta sulle società, con un disavanzo pubblico attestatosi al 15,7% del PIL nel 2009 (dopo il -6,5% del 2007) e un rapporto debito-PIL che proseguiva la tendenza al rialzo dal 2003 (97,4%) raggiungendo il 129,7% nel 2009 e il 156,9% nel 2012; è del parere che la situazione problematica della Grecia fosse dovuta anche alle manipolazioni statistiche operate negli anni precedenti il varo del programma; si compiace del decisivo intervento del governo greco, che ha deciso di affrontare con urgenza ed efficacia detti problemi, anche attraverso l'istituzione nel marzo 2010 di un'autorità statistica ellenica indipendente; nota che la progressiva scoperta dei falsi statistici in Grecia si è tradotta nella necessità di adattare moltiplicatori, previsioni e proposte di interventi; ricorda che grazie all'insistenza del Parlamento europeo, Eurostat (l'ufficio statistico dell'Unione europea) ha ora i poteri e i mezzi per fornire una base solida di dati statistici obiettivi e affidabili;
6. osserva che la Grecia è entrata in recessione nel 4° trimestre del 2008 e che in sei dei sette trimestri che hanno portato all'attivazione del programma di assistenza il paese ha conosciuto una crescita negativa del PIL; osserva la stretta correlazione tra gli effetti della crisi finanziaria e l'aumento del debito pubblico da un lato e l'aumento del debito nazionale e la congiuntura economica negativa dall'altro, con il debito pubblico aumentato dai 254,7 miliardi di euro della fine del 3° trimestre 2008 ai 314,1 miliardi di euro della fine del 2° trimestre 2010;
7. nota che dopo la richiesta di assistenza finanziaria presentata dalla Grecia nell'aprile 2010 i

mercati hanno proceduto a una nuova valutazione dei fondamentali economici e della solvibilità di altri Stati membri dell'area euro; per conseguenza le tensioni sulle obbligazioni sovrane portoghesi hanno presto spinto i costi di finanziamento del Portogallo a livelli insostenibili;

8. osserva che i dati economici inizialmente utilizzati dal governo durante i negoziati hanno dovuto essere rivisti;
9. fa notare che, anteriormente all'avvio del programma di assistenza UE-FMI, l'economia portoghese ha accusato per un certo numero di anni bassi livelli di PIL e di crescita della produttività con ingenti flussi di capitali in entrata, e che tali trend, unitamente all'accelerazione della spesa - in particolare di quella discrezionale - su livelli sempre superiori alla crescita del PIL e all'impatto della crisi finanziaria globale, hanno provocato un forte disavanzo di bilancio e un debito pubblico e privato consistente, cui si è aggiunto il contagio della crisi greca, facendo salire a livelli insostenibili i costi di rifinanziamento del Portogallo sui mercati dei capitali ed escludendo di fatto il settore pubblico dall'accesso ai mercati; sottolinea che nel 2010, prima che della richiesta di assistenza finanziaria del 7 aprile 2011, il tasso di crescita del Portogallo era sceso all'1,9%, il suo disavanzo di bilancio aveva raggiunto il 9,8% (2010), il livello d'indebitamento il 94% (2010) e il disavanzo delle partite correnti il 10,6% del PIL, con un tasso di disoccupazione pari al 12%; rileva in proposito che i fondamentali macroeconomici generali si sono deteriorati molto rapidamente dai livelli pre-crisi, relativamente buoni, del 2007 – quando il tasso di crescita del Portogallo era del 2,4%, il deficit di bilancio del 3,1%, il livello d'indebitamento del 62,7% e il disavanzo delle partite correnti del 10,2% del PIL con un tasso di disoccupazione pari all'8,1% – facendo precipitare il paese in una recessione profonda senza precedenti;
10. osserva che, prima del programma di assistenza UE-FMI, l'economia irlandese aveva appena subito una crisi bancaria ed economica di dimensioni senza precedenti dovuta soprattutto all'esposizione del settore finanziario irlandese alla crisi americana dei "mutui subprime", all'irresponsabile assunzione di rischi da parte delle banche irlandesi e all'uso diffuso di titoli ABS (*asset-backed securities*) il che, dopo l'introduzione del regime di garanzia globale (*blanket guarantee*) e il successivo "salvataggio" (*bailout*), ha avuto l'effetto di escludere il settore pubblico dall'accesso al mercato dei capitali, provocando la caduta del PIL irlandese del 6,4% nel 2009 (1,1% nel 2010) dopo il risultato positivo (5%) del 2007; l'aumento della disoccupazione dal 4,7% del 2007 al 13,9% nel 2010, e un deficit del saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche che nel 2010 ha raggiunto il 30,6% dopo il surplus dello 0,2% registrato nel 2007; nota che la crisi bancaria è stata in parte provocata da inadeguata regolamentazione, da aliquote fiscali troppo basse e dal sovradimensionamento del settore; riconosce che le perdite private delle banche irlandesi sono state prese in carico dallo Stato per evitare il collasso del sistema bancario nazionale nonché per minimizzare il rischio di contagio in tutta l'area dell'euro e che nel reagire alla crisi bancaria il governo irlandese ha agito nel preminente interesse dell'Unione; osserva inoltre che, nel decennio precedente il programma di assistenza, l'economia irlandese aveva registrato un prolungato periodo di tassi d'interesse reali negativi;
11. mette in risalto l'inesistenza di squilibri fiscali prima della crisi in Irlanda e il livello estremamente basso del debito pubblico; sottolinea altresì il livello notevole di flessibilità del mercato del lavoro prima della crisi; rileva che inizialmente la troika aveva chiesto una diminuzione dei salari; richiama l'attenzione su un modello bancario non sostenibile e un sistema tributario che dipendeva eccessivamente dalle entrate derivanti da bolle immobiliari

e dei beni, il che ha privato lo Stato di gettito al momento del loro scoppio;

12. osserva che una cifra pari a quasi il 40% del PIL irlandese è stata iniettata nel settore bancario da parte dei contribuenti quando il salvataggio dall'interno non era possibile, il che ha dato adito a un acceso dibattito in seno alla troika;
13. chiede la piena attuazione dell'impegno assunto nel giugno 2012 dai leader europei di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e di approfondire l'analisi della situazione del settore finanziario irlandese in modo da alleviare in modo sostanziale l'oneroso indebitamento bancario dell'Irlanda;
14. prende atto che, per quanto attiene alla partecipazione del settore privato in Grecia, non si è tenuto adeguatamente conto delle ripercussioni sul sistema bancario cipriota, che era già sull'orlo del collasso per il cedimento del modello bancario, e che si ipotizza che le attività relative ad alcuni degli Stati membri più grandi siano state ancora protette;
15. rileva che nel maggio 2011, Cipro ha perso l'accesso ai mercati internazionali a causa del significativo deterioramento delle finanze pubbliche, della notevole esposizione del settore bancario cipriota all'economia greca e della ristrutturazione del debito pubblico greco che ha provocato considerevoli perdite a Cipro; ricorda che, diversi anni prima dell'inizio del programma di assistenza UE-FMI nel 2013, erano stati sollevati seri timori in merito all'instabilità sistemica nell'economia cipriota imputabile, tra l'altro, all'eccessivo indebitamento e all'imprudenza del settore bancario e alla sua esposizione a società immobiliari locali eccessivamente indebitate, alla crisi del debito greco, al declassamento dei titoli di Stato ciprioti da parte delle agenzie internazionali di rating, all'incapacità di rifinanziare la spesa pubblica attraverso i mercati internazionali, nonché alla riluttanza delle autorità pubbliche cipriote a ristrutturare il settore finanziario in crisi, preferendo invece affidarsi a una massiccia iniezione di capitali provenienti dalla Russia; ricorda inoltre che la situazione è stata resa più complicata dall'eccessivo affidamento sui risparmi dei cittadini russi e sul ricorso a un prestito erogato dalle autorità russe; rileva altresì che a Cipro il rapporto debito pubblico-PIL, pari al 58,8% nel 2007, è passato all'86,6% nel 2012, mentre l'avanzo generale della pubblica amministrazione pari al 3,5% del PIL nel 2007 si è tramutato in un deficit del 6,4% nel 2012;

Assistenza finanziaria UE-FMI, contenuto del memorandum d'intesa e politiche attuate

16. rileva che il 23 aprile 2010 è stata presentata la prima richiesta di assistenza finanziaria da parte della Grecia e che il 2 maggio 2010 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità greche da una parte e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nei memorandum d'intesa in questione contenenti la condizionalità politica per l'assistenza finanziaria UE-FMI; rileva inoltre che, a seguito di cinque revisioni e dello scarso esito positivo del primo programma, si è resa necessaria l'adozione di un secondo programma nel marzo 2012, che da allora è stato rivisto tre volte; prende atto che l'FMI non ha tenuto conto in modo efficace delle obiezioni di un terzo dei membri del consiglio per quanto concerne la distribuzione di benefici e oneri derivanti dal primo programma greco;
17. rileva che il primo accordo del maggio 2010 non poteva contenere disposizioni relative a una ristrutturazione del debito greco, sebbene ciò fosse stato proposto per primo dall'FMI, il quale, conformemente alla sua prassi abituale, avrebbe preferito una ristrutturazione tempestiva del debito; ricorda la riluttanza della BCE a prendere in considerazione qualsiasi forma di ristrutturazione del debito nel 2010 e nel 2011 che avrebbe dato a un effetto di

contagio verso altri Stati membri, nonché il suo rifiuto di partecipare alla ristrutturazione concordata nel febbraio 2012; osserva che nel novembre 2010 la Banca centrale greca ha contribuito a intensificare le turbolenze di mercato avvertendo pubblicamente gli investitori che le operazioni di sostegno alla liquidità della BCE non potevano più essere date per scontate nel caso del debito sovrano greco; ricorda altresì l'impegno preso dagli Stati membri secondo cui le loro banche avrebbero mantenuto le proprie esposizioni al mercato dei titoli di Stato greci, un impegno cui non hanno potuto tener fede;

18. rileva che il 7 aprile 2011 è stata presentata la prima richiesta di assistenza finanziaria da parte del Portogallo e che il 17 maggio 2011 è stato adottato l'accordo iniziale tra le autorità portoghesi, da una parte, e l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale, dall'altra, nei memorandum d'intesa in questione contenenti la condizionalità politica per l'assistenza finanziaria UE-FMI; rileva inoltre che da allora il programma portoghese è stato rivisto periodicamente per adeguare gli obiettivi e le finalità, visti gli obiettivi irrealizzabili fissati inizialmente, il che ha portato alla positiva decima revisione del programma di aggiustamento economico del Portogallo, con buone prospettive in vista di un suo imminente completamento;
19. ricorda le presunte pressioni bilaterali esercitate dalla BCE sulle autorità irlandesi prima che fosse adottato l'accordo iniziale tra le queste ultime e l'UE e l'FMI, rispettivamente il 7 dicembre 2007 e il 16 dicembre 2010, nei relativi memorandum d'intesa contenenti la condizionalità politica per l'assistenza UE-FMI; osserva che il programma era fondamentalmente basato sul piano di ripresa del governo irlandese per il periodo 2011-2014 pubblicato il 24 novembre 2010; osserva inoltre che da allora il programma irlandese è stato rivisto periodicamente, il che ha portato a una dodicesima e ultima revisione il 9 dicembre 2013 e che tale programma è stato completato il 15 dicembre 2013;
20. rileva che il 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha deciso di concedere al MES l'opzione di ricapitalizzare le banche direttamente, a seguito di regolare decisione e purché fosse messo a punto un efficace meccanismo unico di vigilanza; rileva inoltre che il quadro operativo per uno strumento di ricapitalizzazione diretto, soggetto a condizionalità, è stato definito dall'Eurogruppo il 20 giugno 2013;
21. osserva che le posizioni riguardo al bail-in si sono evolute nel tempo; rileva che, nel caso dell'Irlanda nel 2010, il bail-in di detentori di obbligazioni di rango superiore non era un'opzione disponibile alle autorità irlandesi, mentre a Cipro nel 2013 il bail-in di depositanti garantiti è stato proposto quale misura politica, il che ha accresciuto le disparità tra gli strumenti utilizzati per alleviare la crisi bancaria e la crisi del debito sovrano;
22. ricorda che Cipro ha presentato la sua domanda iniziale di assistenza finanziaria il 25 giugno 2012, ma che le divergenze tra le posizioni in merito alla condizionalità, nonché la reiezione da parte del parlamento cipriota il 19 marzo 2013 di un progetto di programma iniziale comprendente il bail-in dei depositanti garantiti, in quanto contrario al diritto europeo poiché prevedeva tagli sui piccoli depositi inferiori a 100 000 EUR, hanno ritardato l'accordo finale sul programma di assistenza UE-FMI fino, rispettivamente, al 24 aprile (UE) e al 15 maggio 2013 (FMI), mentre il 30 aprile 2013 la camera dei rappresentanti cipriota ha finalmente approvato l'accordo; rileva che nel caso di Cipro vi erano inizialmente proposte di programma contrastanti tra i diversi membri della troika e sottolinea la mancanza di spiegazioni sufficienti su come l'inclusione dei depositanti assicurati sia stata approvata dalla Commissione europea e dai ministri delle Finanze

dell'UE; deplora inoltre che le autorità cipriote abbiano affermato di aver incontrato difficoltà nel convincere i rappresentanti della troika dei loro timori nel corso del processo negoziale nonché il fatto che il governo cipriota sarebbe stato obbligato ad accettare lo strumento di bail-in sui depositi bancari in considerazione del livello eccezionalmente elevato del debito privato in relazione al PIL; sottolinea che, nel periodo in cui la Banca centrale di Cipro e il comitato ministeriale partecipavano attivamente al negoziato e alla formulazione del programma di assistenza finanziaria e infine il governatore della Banca centrale ha siglato il memorandum d'intesa con il ministro delle Finanze, va osservato che i tempi erano estremamente stretti per qualsiasi ulteriore negoziato dettagliato sugli aspetti del memorandum d'intesa;

23. osserva i gravi effetti collaterali dell'applicazione dello strumento del bail-in, tra cui l'imposizione di controlli sui capitali; sottolinea che l'economia reale cipriota continua a dover fronteggiare gravi sfide poiché la chiusura delle linee di credito sta colpendo i settori produttivi dell'economia;
24. fa notare che l'FMI è l'istituzione internazionale avente il compito di fornire assistenza finanziaria condizionale agli Stati che riscontrano problemi relativi alla bilancia dei pagamenti; sottolinea il fatto che tutti gli Stati membri sono membri dell'FMI e hanno quindi il diritto di chiedere la sua assistenza, in collaborazione con le istituzioni dell'UE, alla luce della valutazione degli interessi dell'UE e dello Stato membro in questione; osserva che alla luce della portata della crisi, il solo affidamento ai mezzi finanziari dell'FMI non sarebbe stato sufficiente a far fronte ai problemi dei paesi che avevano bisogno di assistenza finanziaria;
25. prende atto che l'FMI ha chiaramente evidenziato i rischi del programma greco, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità del debito; osserva che oltre ad accettare che il programma sia messo a punto e negoziato dalla troika, l'FMI ha deciso di modificare il suo criterio per l'accesso eccezionale sulla sostenibilità del debito per permettere l'erogazione di prestiti a Grecia, Irlanda e Portogallo;
26. richiama l'attenzione sui timori espressi in merito alla vigilanza da parte della BCE della prestazione di assistenza di emergenza in materia di liquidità; ritiene che il concetto di solvibilità impiegato dalla BCE manca di trasparenza e prevedibilità;
27. prende atto dell'impreparazione delle istituzioni internazionali e dell'UE dinanzi a una crisi del debito sovrano di vasta portata nei mercati finanziari mondiali nonché le sue cause e conseguenze diverse all'interno della zona euro che derivano, tra l'altro, da ciò si configura come la più grave crisi finanziaria dal 1929; deplora l'assenza di una valida base giuridica per far fronte a una crisi di tale natura; riconosce gli sforzi esplicati per reagire in modo rapido e deciso, ma deplora il ripetuto rifiuto da parte del Consiglio di elaborare un approccio globale, a lungo termine e sistemico; deplora altresì che i Fondi strutturali dell'UE e le politiche finalizzate a una convergenza economica a lungo termine in seno all'Unione non abbiano prodotto i risultati auspicati;
28. sottolinea che i tassi di cofinanziamento per i Fondi strutturali europei sono stati aumentati fino al 95% per alcuni degli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria nel quadro di un programma di aggiustamento; sottolinea che è necessario potenziare le capacità delle amministrazioni locali e nazionali di applicare la legislazione e attuare i programmi dell'Unione europea al fine di accelerare l'assorbimento dei finanziamenti dei Fondi strutturali;

29. riconosce, ciononostante, che l'immensa sfida affrontata dalla troika nel periodo precedente la crisi è stata senza precedenti a causa, fra l'altro, del cattivo stato delle finanze pubbliche, della necessità di riforme strutturali in alcuni Stati membri, dell'insufficiente regolamentazione dei servizi finanziari a livello europeo e nazionale e dei grandi squilibri macroeconomici accumulatisi negli anni, nonché a causa degli insuccessi istituzionali e del fatto che la maggior parte degli strumenti macroeconomici quali la politica di bilancio o la svalutazione esterna non era disponibile per via dei vincoli dell'unione monetaria e la natura incompleta della zona euro; prende atto, inoltre, della notevole urgenza dovuta, in parte, al fatto che le richieste di assistenza finanziaria sono state avanzate in genere in un momento in cui i paesi erano già vicini al default e avevano già perso l'accesso ai mercati e in una situazione in cui era necessario superare ostacoli giuridici, la paura di un collasso della zona euro era palpabile, era palese l'esigenza di raggiungere accordi politici e prendere decisioni sulle riforme, l'economia mondiale era in grave recessione e diversi paesi chiamati a fornire un sostegno finanziario hanno visto il loro debito pubblico e privato crescere in modo allarmante;
30. denuncia la mancanza di trasparenza nei negoziati relativi al memorandum d'intesa; rileva la necessità di valutare se i documenti ufficiali sono stati chiaramente comunicati ed esaminati in tempo utile nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo e opportunamente discussi con le parti sociali; rileva altresì il possibile impatto negativo di tali pratiche, che consistono nella mancata diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini, sulla stabilità della situazione politica nei paesi interessati e sulla fiducia dei cittadini nella democrazia e nel progetto europeo;
31. rileva che le raccomandazioni contenute nei memorandum d'intesa sono in contrasto con la politica di modernizzazione equilibrata elaborata con la strategia di Lisbona e la Strategia Europa 2020; rileva altresì che gli Stati membri aderenti ai memorandum d'intesa sono stati esonerati dalle procedure di rendicontazione del Semestre europeo, compresa la rendicontazione nel quadro degli obiettivi di lotta alla povertà e inclusione sociale, e non hanno ricevuto le raccomandazioni specifiche per paese, tranne che in merito all'attuazione dei loro memorandum d'intesa; ricorda che i memorandum d'intesa devono essere adattati per tener conto delle prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione quale stabilita nel regolamento (UE) n. 472/2013 (articolo 7, paragrafo 1); chiede con insistenza che ciò sia fatto laddove non si sia ancora provveduto; sottolinea, tuttavia, che questo in parte può essere spiegato, anche se non pienamente giustificato, dal fatto che i programmi dovevano essere attuati in tempi notevolmente ristretti in un contesto politico, economico e finanziario difficile;
32. si rammarica che nei programmi per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sia stata inserita una serie di prescrizioni dettagliate relative alla riforma dei sistemi sanitari e a tagli alla spesa; deplora che i programmi non siano vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o dalle disposizioni dei trattati, in particolare l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE;
33. sottolinea che i ministri delle Finanze dell'Unione europea hanno approvato i programmi di aggiustamento macroeconomico;

L'attuale situazione economica e sociale

34. deplora che le misure attuate abbiano fatto aumentare nel breve periodo le disuguaglianze in termini di distribuzione del reddito; prende atto che si è registrato un aumento sopra la

media di tali diseguglianze nei quattro paesi; rileva che i tagli apportati alle prestazioni e ai servizi sociali e l'aumento della disoccupazione a seguito delle misure contenute nei programmi atti a intervenire sulla situazione macroeconomica, nonché la riduzione delle retribuzioni, stanno provocando un aumento dei livelli di povertà;

35. pone l'accento sul livello inaccettabile di disoccupazione, disoccupazione di lunga durata e disoccupazione giovanile, in particolare nei quattro Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza; sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile compromette le opportunità di futuro sviluppo economico, come dimostra il flusso di giovani migranti provenienti dall'Europa meridionale e dall'Irlanda che rischia di provocare una fuga dei cervelli; ricorda che l'istruzione, la formazione e un solido bagaglio scientifico e tecnologico sono sistematicamente identificati come il percorso critico per il recupero strutturale di queste economie; accoglie pertanto con favore le recenti iniziative a livello dell'Unione in materia di istruzione e occupazione giovanile, il programma Erasmus +, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e i 6 miliardi di euro per il sistema UE di garanzia per i giovani, ma chiede un'attenzione politica ed economica ancora più marcata agli interventi su tali problematiche; sottolinea che il settore dell'occupazione rimane prevalentemente nell'ambito delle competenze degli Stati membri; esorta pertanto gli Stati membri a modernizzare ulteriormente i loro sistemi nazionali di istruzione e a impegnarsi nella lotta alla disoccupazione giovanile;
36. plaude alla conclusione del programma in Irlanda, in quanto le missioni della troika sono terminate e il paese è stato in grado di accedere ai mercati obbligazionari il 7 gennaio 2014, nonché alla prevista conclusione per il Portogallo; riconosce il risanamento di bilancio senza precedenti operato in Grecia, ma deplora i risultati eterogenei conseguiti nel paese, nonostante le radicali riforme intraprese; riconosce gli sforzi molto impegnativi richiesti ai singoli, alle famiglie, alle imprese e alle altre istituzioni della società civile dei paesi interessati dai programmi di aggiustamento; prende atto dei primi segnali di parziale miglioramento dell'economia in taluni paesi soggetti al programma; sottolinea, tuttavia, che i tassi di disoccupazione tuttora elevati incidono sulla ripresa economica e che occorrono ancora sforzi continui e ambiziosi sia a livello nazionale che a livello dell'Unione;

La troika: dimensione economica, base teorica e impatto delle decisioni

37. sottolinea che al fine di elaborare programmi di aggiustamento credibili ed efficienti sono necessari adeguati modelli economici specifici per paese e per la zona euro, basati su ipotesi prudenti, dati indipendenti, sulla partecipazione dei soggetti parti interessati e sulla trasparenza, ma che occorre riconoscere nel contempo che le previsioni economiche contengono solitamente un certo grado di incertezza e imprevedibilità; deplora il fatto che non sempre sono state disponibili statistiche e informazioni adeguate;
38. si compiace che l'assistenza finanziaria abbia centrato nel breve periodo l'obiettivo di evitare un default non controllato sul debito sovrano che avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali estremamente gravi e presumibilmente peggiori di quelle attuali, nonché ripercussioni per gli altri paesi di portata incalcolabile, e probabilmente l'uscita forzata dei paesi dalla zona euro; rileva tuttavia che non vi è alcuna garanzia che questo sarà evitato nel lungo termine; rileva altresì che l'assistenza finanziaria e il programma di aggiustamento in Grecia non hanno impedito un default ordinato o un effetto di contagio della crisi sugli altri Stati membri e che la fiducia nel mercato è stata ripristinata e i differenziali sul debito sovrano hanno iniziato a calare solo quando la BCE ha completato le azioni già intraprese

nell'ambito del operazioni monetarie definitive nell'agosto 2012; deplora che la crisi economica e sociale si siano palesate quando le correzioni fiscali e macroeconomiche sono state messe in atto; prende atto che senza l'assistenza tecnica e finanziaria UE-FMI, le conseguenze economiche e sociali sarebbero state ben più gravi;

39. rileva che fin dall'inizio la troika ha pubblicato documenti esaurienti concernenti la diagnosi, la strategia per superare i problemi di portata senza precedenti, una serie di misure politiche elaborate insieme al governo nazionale interessato e previsioni economiche, il tutto periodicamente aggiornato; osserva che tali documenti non hanno permesso al pubblico di formarsi un'opinione complessiva dei negoziati e che pertanto ciò non costituisce uno strumento sufficiente di rendicontabilità;
40. deplora il fatto che le ipotesi talvolta eccessivamente ottimistiche formulate dalla troika, in particolare in materia di crescita e disoccupazione, derivanti tra l'altro dallo scarso riconoscimento delle ripercussioni transfrontaliere (come riconosciuto dalla Commissione nella sua relazione sul risanamento dei conti pubblici e le ricadute alla periferia e al centro dell'area dell'euro), le resistenze politiche al cambiamento in taluni Stati membri e l'impatto sociale ed economico dell'aggiustamento; deplora che ciò abbia interessato anche l'analisi della troika sull'interazione tra risanamento delle finanze pubbliche e crescita; osserva che di conseguenza gli obiettivi di bilancio non potevano essere soddisfatti nell'arco di tempo previsto;
41. apprende dalle audizioni che esiste una stretta relazione tra la durata del programma di aggiustamento e gli aiuti messi a disposizione attraverso fondi specifici come il MES, il che significa che un periodo di aggiustamento più lungo avrebbe inevitabilmente comportato importi notevolmente più elevati messi a disposizione e garantiti dagli altri paesi dell'area dell'euro e dal Fondo monetario internazionale, ipotesi che non era politicamente fattibile in considerazione degli importi già molto elevati in gioco; sottolinea che i programmi di aggiustamento e i periodi di rimborso hanno una durata nettamente superiore rispetto ai consueti programmi di assistenza finanziaria dell'FMI;
42. si compiace della riduzione dei disavanzi strutturali in tutti i paesi partecipanti al programma dall'inizio dei rispettivi programmi di assistenza; deplora che ciò non ha ancora portato a una riduzione dei rapporti tra debito pubblico e PIL; osserva che il rapporto debito pubblico-PIL è ha subito invece subito un'impennata in tutti i paesi interessati dal programma, in quanto la riscossione di prestiti condizionali determina ovviamente un aumento del debito pubblico e le politiche adottate hanno un impatto recessivo nel breve termine; ritiene altresì che la stima precisa dei moltiplicatori fiscali sia di vitale importanza affinché il risanamento dei conti pubblici riesca a ridurre il rapporto tra debito e PIL; rileva che anche la progressione verso livelli più sostenibili di debito privato è necessaria per la stabilità a lungo termine; riconosce che in genere sono necessari diversi anni prima che le riforme strutturali possano apportare un contributo significativo in termini di incremento della produzione e dell'occupazione;
43. ritiene che i moltiplicatori fiscali siano difficili da valutare con certezza; ricorda a tale proposito che l'FMI ha ammesso di aver sottovalutato il moltiplicatore fiscale nelle sue previsioni di crescita prima dell'ottobre 2012; osserva che in questo periodo sono stati conclusi tutti i memorandum d'intesa iniziali oggetto della presente relazione tranne uno; ricorda che la Commissione ha dichiarato, nel novembre 2012, che gli errori di previsione non erano dovuti alla sottovalutazione dei moltiplicatori fiscali; sottolinea, tuttavia, che la

Commissione ha affermato, nella sua risposta al questionario, che i moltiplicatori fiscali tendono a essere più elevati nella congiuntura attuale che non in circostanze normali; comprende che i moltiplicatori fiscali sono parzialmente endogeni ed evolvono in funzione del mutare delle condizioni macroeconomiche; sottolinea che a tale manifestazione di disaccordo pubblico tra la Commissione e l'FMI sulle dimensioni del moltiplicatore fiscale non è seguita l'assunzione di una posizione comune da parte della troika;

44. richiama l'attenzione sul fatto che, se l'obiettivo dichiarato del FMI nelle sue operazioni di assistenza nel quadro della troika è la svalutazione interna, anche tramite riduzioni salariali e tagli alle pensioni, la Commissione non ha mai esplicitamente approvato questo obiettivo; rileva che la finalità sulla quale la Commissione ha posto l'accento in tutti e quattro i paesi oggetto di programma e interessati dall'indagine è stata piuttosto quella del risanamento fiscale; riconosce queste divergenze in termini di priorità tra il FMI e la Commissione e prende atto di detta incoerenza iniziale fra gli obiettivi delle due istituzioni; osserva che si era comunemente deciso di basarsi su un mix di entrambi gli strumenti, così come sulle riforme strutturali, integrando tale approccio con altre misure; rileva che la combinazione di una politica di risanamento di bilancio e di una politica salariale restrittiva ha provocato un calo della domanda, sia pubblica che privata; osserva che all'obiettivo di riformare la base industriale e le strutture istituzionali dei paesi oggetto di programmi per renderle più sostenibili ed efficaci è stata dedicata un'attenzione inferiore a quelle riservata agli obiettivi sopramenzionati;
45. ritiene che sia stata accordata un'attenzione troppo scarsa all'attenuazione dell'impatto negativo, a livello sociale e politico, delle strategie di aggiustamento nei paesi oggetto di programmi; ricorda le origini della crisi e deplora il fatto che, troppo spesso, l'approccio universale adottato per la gestione della crisi non abbia tenuto pienamente conto dell'equilibrio tra l'impatto economico e l'impatto sociale delle misure prescritte;
46. sottolinea che la titolarità a livello nazionale è fondamentale e che la mancata attuazione delle misure concordate produce conseguenze a livello dei risultati attesi, causando al paese interessato difficoltà supplementari per un periodo ancora più lungo; osserva che, secondo l'esperienza dell'FMI, la titolarità nazionale può essere considerata in assoluto il fattore più importante per il successo di qualsiasi programma di assistenza finanziaria; sottolinea tuttavia che tale titolarità non può essere conseguita senza un adeguato grado di legittimità e responsabilità democratiche a livello sia nazionale che unionale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che la discussione sul bilancio e sulle leggi di attuazione dei programmi di aggiustamento economico in seno ai parlamenti nazionali è fondamentale per garantire responsabilità e trasparenza a livello nazionale;
47. sottolinea che il rafforzamento della parità di genere è un elemento centrale per costruire economie più forti e che tale fattore non dovrebbe mai venir trascurato nell'ambito delle analisi o delle raccomandazioni economiche;

La troika: dimensione istituzionale e legittimità democratica

48. osserva che, a causa della natura evolutiva della risposta dell'UE alla crisi, del ruolo non ben definito della BCE in seno alla troika e della natura del processo decisionale di quest'ultima, la percezione è che il mandato della troika sia poco chiaro e carente sotto il profilo della trasparenza e del controllo democratico;
49. sottolinea tuttavia che l'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013, il 21 maggio 2013,

rappresenta un primo passo – per quanto insufficiente – per la codificazione delle procedure di vigilanza da utilizzare nella zona euro per i paesi che si trovano in difficoltà finanziarie e che tale regolamento conferisce un mandato alla troika; valuta positivamente, fra le altre cose, le disposizioni relative alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico, le procedure più trasparenti relative all'adozione dei programmi di aggiustamento macroeconomico – incluse la necessità di tener conto degli effetti di ricaduta negativi nonché degli shock macroeconomici e finanziari e le competenze di controllo conferite al Parlamento europeo –, le disposizioni relative al coinvolgimento delle parti sociali, le prescrizioni che impongono di tenere esplicitamente conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nazionali, l'esigenza di assicurare risorse sufficienti a politiche fondamentali, come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, e le deroghe agli obblighi derivanti dal patto di stabilità e crescita accordate agli Stati membri che ricevono assistenza;

50. prende nota della dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo, e cioè che l'Eurogruppo conferisce un mandato alla Commissione europea affinché questa negozi a suo nome i dettagli delle condizioni cui l'assistenza è subordinata, tenendo conto dei pareri degli Stati membri su questioni chiave legate alla condizionalità e, in considerazione dei loro vincoli di bilancio, sulla portata dell'assistenza finanziaria; osserva che la procedura summenzionata con cui l'Eurogruppo conferisce un mandato alla Commissione non è specificata nel diritto dell'Unione, in quanto l'Eurogruppo non è un'istituzione ufficiale dell'Unione europea; sottolinea che, sebbene la Commissione agisca a nome degli Stati membri, la responsabilità politica definitiva per l'elaborazione e approvazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico è dei ministri delle finanze dell'UE e dei loro governi; deplora l'assenza di legittimità democratica e di obblighi di rendicontazione dell'Eurogruppo a livello dell'UE quando esso assume competenze esecutive su scala unionale;
51. richiama l'attenzione sul carattere ad hoc del meccanismo di salvataggio e della troika e deplora che non fosse disponibile un fondamento giuridico adeguato per istituire la troika sulla base del diritto primario dell'Unione, il che ha portato alla creazione di meccanismi intergovernativi che hanno preso la forma del MESF e quindi del MES; chiede che qualsiasi soluzione futura si basi sul diritto primario dell'Unione; riconosce che ciò potrebbe rendere necessaria una modifica dei trattati;
52. si dichiara allarmato dal fatto che l'ex presidente dell'Eurogruppo abbia ammesso di fronte al Parlamento europeo che l'Eurogruppo ha approvato le raccomandazioni della troika senza esaminare in profondità le loro specifiche implicazioni politiche; sottolinea che, se è così, ciò non esonera i ministri delle finanze della zona euro dalla loro responsabilità politica per i programmi di aggiustamento macroeconomico e i memorandum d'intesa; sottolinea che tale ammissione getta una luce preoccupante sulla portata non ben definita dei ruoli di "consulente tecnico" e "agenzia dell'Eurogruppo" delegati sia alla Commissione che alla BCE in relazione all'elaborazione, attuazione e valutazione dei programmi di assistenza; deplora in questo contesto il fatto che il Consiglio e l'Eurogruppo non abbiano fornito alla Commissione mandati puntuali chiari e rendicontabili;
53. contesta il duplice ruolo della Commissione nell'ambito della troika in quanto agente degli Stati membri e istituzione dell'UE; sostiene che esiste un potenziale conflitto di interessi in seno alla Commissione tra il suo ruolo nell'ambito della troika e la sua responsabilità di custode dei trattati e dell'*acquis communautaire*, in particolare in settori come la politica in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la coesione sociale, nonché in relazione alle politiche sociali e salariali degli Stati membri – settore questo in cui la Commissione non ha

competenze – e al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che tale situazione è in contrasto con il normale ruolo della Commissione, che consiste nell'agire come istanza indipendente che tutela gli interessi dell'UE e garantisce l'attuazione della normativa dell'Unione entro i limiti stabiliti dai trattati;

54. segnala parimenti il potenziale conflitto d'interessi tra l'attuale ruolo di "consulente tecnico" ricoperto dalla BCE in seno alla troika e la sua posizione di creditore dei quattro Stati membri, nonché in relazione al suo mandato ai sensi del trattato, poiché ha subordinato le proprie azioni a decisioni cui essa partecipa direttamente; valuta nondimeno positivamente il suo contributo alla gestione della crisi, ma chiede un attento esame dei potenziali conflitti d'interesse della BCE, in particolare per quanto riguarda la politica in materia di liquidità, che è essenziale; osserva che durante tutto il corso della crisi la BCE disponeva di informazioni cruciali sulla salute del settore bancario e sulla stabilità finanziaria in generale, e che in seguito, sulla base di tali informazioni, ha esercitato pressioni politiche sui responsabili decisionali, almeno nel caso della ristrutturazione del debito greco – in occasione della quale la BCE ha insistito sulla soppressione delle clausole di azione collettiva (CAC) relativamente alle obbligazioni del governo greco da essa detenute –, delle operazioni cipriote di erogazione di liquidità di emergenza e della non inclusione degli obbligazionisti privilegiati nel *bail-in* irlandese; invita la BCE a pubblicare la lettera in data 19 novembre 2010 di Jean-Claude Trichet all'allora ministro delle Finanze irlandese, come richiesto dal Mediatore europeo;
55. rileva che il ruolo della BCE non è sufficientemente definito, in quanto secondo il trattato che istituisce il MES e il regolamento (UE) n. 472/2013 la Commissione deve lavorare "d'intesa con la BCE", il che riduce il ruolo della BCE a un ruolo di consulenza; rileva che l'Eurogruppo ha chiesto il coinvolgimento della BCE affinché integri con l'apporto delle proprie conoscenze tecniche le valutazioni degli altri membri della troika e che nella causa Pringle la Corte di giustizia europea ha stabilito che le funzioni assegnate alla BCE dal trattato MES sono conformi ai vari compiti che il TFUE e lo statuto del SEBC [e della BCE] conferiscono alla BCE, a condizione che sia costantemente rispettata una serie di condizioni; richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'Eurogruppo nel consentire alla BCE di essere associata ai lavori della troika, ma ricorda che il mandato della BCE è circoscritto dal TFUE agli ambiti della politica monetaria e della stabilità finanziaria e che i trattati non prevedono la partecipazione della BCE al processo decisionale su questioni relative alle politiche di bilancio, fiscali e strutturali; ricorda che, a norma dell'articolo 127 TFUE, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del TUE;
56. sottolinea che, a livello nazionale, la responsabilità democratica della troika nei paesi oggetto di programmi è generalmente scarsa; osserva, tuttavia, che questa responsabilità democratica varia da paese a paese, in funzione della volontà dei governi nazionali e dell'effettiva capacità di controllo dei parlamenti nazionali, come dimostrato dalla bocciatura del memorandum d'intesa originale da parte del parlamento cipriota; rileva tuttavia che, quando sono stati consultati, i parlamenti nazionali sono stati costretti a scegliere tra dichiarare da ultimo il default del proprio debito o accettare memorandum d'intesa negoziati dalla troika con le autorità nazionali; segnala che, nel caso del Portogallo, il memorandum d'intesa non è stato ratificato dal parlamento nazionale; prende atto con preoccupazione del fatto che la troika si compone di tre istituzioni indipendenti, con una distribuzione non equilibrata delle responsabilità tra le medesime, cui si aggiungono

mandati differenti e strutture negoziali e decisionali con diversi livelli di responsabilità, il che si traduce in una mancanza di controllo adeguato e di responsabilità democratica della troika nel suo insieme;

57. deplora il fatto che, in virtù del suo statuto, il FMI non può comparire formalmente dinanzi ai parlamenti nazionali o al Parlamento europeo né presentare loro relazioni scritte; osserva che la struttura di governance del FMI prevede che esso renda conto del proprio operato ai 188 paesi membri attraverso il proprio consiglio d'amministrazione; sottolinea che il coinvolgimento del FMI quale prestatore di ultima istanza che eroga fino a un terzo dei fondi pone l'istituzione in una posizione di minoranza;
58. osserva che, al termine dei lavori preparatori della troika, le decisioni formali sono prese separatamente, in conformità del rispettivo statuto giuridico e ruolo, dall'Eurogruppo e dal FMI, ciascuno dei quali diviene dunque politicamente responsabili delle azioni della troika; prende altresì atto del ruolo cruciale ora conferito al MES in quanto organizzazione competente a decidere in merito all'assistenza finanziaria concessa dagli Stati membri della zona euro, il che pone gli esecutivi di tali Stati membri, inclusi i governi dei paesi direttamente interessati, al centro di tutte le decisioni prese;
59. osserva che la legittimità democratica della troika a livello nazionale discende dalla responsabilità politica dei membri dell'Eurogruppo e dell'Ecofin dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali; deplora che la troika, a causa della sua struttura, manchi di strumenti che ne garantiscano la legittimità democratica a livello dell'UE;
60. deplora il modo in cui sono presentate le istituzioni dell'UE, assunte a capro espiatorio per gli effetti negativi dell'aggiustamento macroeconomico negli Stati membri, mentre sono i ministri delle finanze degli Stati membri a essere politicamente responsabili della troika e del suo operato; sottolinea che ciò può portare a un aumento dell'euroscetticismo, sebbene le responsabilità si situino al livello nazionale e non a quello europeo;
61. invita l'Eurogruppo, il Consiglio e il Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità delle operazioni della troika;
62. sottolinea che il MES è un organismo intergovernativo che non è parte integrante della struttura giuridica dell'Unione europea e che è vincolato dalla regola dell'unanimità nella procedura ordinaria; ritiene che, per questa ragione, sia necessario uno spirito di reciproco impegno e solidarietà; rileva che il trattato che istituisce il MES ha introdotto il principio della condizionalità del prestito sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico; fa notare che nel trattato MES non è specificato ulteriormente il contenuto della condizionalità o del programma di aggiustamento, il che lascia quindi ampio margine di manovra nelle raccomandazioni relative a tale condizionalità;
63. si attende che le Corti dei conti nazionali si assumano pienamente le loro responsabilità giuridiche per quanto attiene alla certificazione della legalità e della regolarità delle operazioni finanziarie e dell'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo; invita le massime istituzioni di controllo a rafforzare a tale riguardo la loro cooperazione, in particolare attraverso lo scambio delle migliori prassi;

Proposte e raccomandazioni

64. plaude alla volontà della Commissione, della BCE, del presidente dell'Eurogruppo, del FMI,

dei governi nazionali e delle banche centrali di Cipro, Irlanda, Grecia e Portogallo, nonché delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile di cooperare e partecipare alla valutazione, da parte del Parlamento europeo, del ruolo e delle attività della troika, in particolare rispondendo al questionario dettagliato e/o partecipando ad audizioni formali e informali;

65. deplora il fatto che il Consiglio europeo non abbia adeguatamente tenuto conto delle proposte contenute nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale; sottolinea che la loro attuazione avrebbe favorito la convergenza economica e sociale nell'Unione economica e monetaria e conferito piena legittimità democratica alle misure volte a coordinare le politiche economiche e di bilancio;

Breve e medio termine

66. chiede che, come primo passo, vengano introdotte disposizioni procedurali chiare, trasparenti e vincolanti per l'interazione tra le istituzioni in seno alla troika e la ripartizione di compiti e responsabilità al suo interno; nutre la ferma convinzione che sia necessaria una chiara definizione e suddivisione dei compiti al fine di accrescere la trasparenza, consentire un maggiore controllo democratico sul lavoro della troika e rafforzare la credibilità del suo operato;
67. chiede che sia messa a punto una migliore strategia di comunicazione per i programmi di assistenza finanziaria attuali e futuri; esorta ad attribuire a tale esigenza la massima priorità, dal momento che l'inazione su questo fronte finirà per ledere l'immagine dell'Unione;
68. sollecita una valutazione trasparente dell'assegnazione di contratti a consulenti esterni, della mancanza di gare pubbliche, dei compensi estremamente elevati corrisposti e dei potenziali conflitti d'interesse;

Impatto economico e sociale

69. ricorda che la posizione del Parlamento europeo sul regolamento (UE) n. 472/2013 comportava l'introduzione di disposizioni in base alle quali i programmi di aggiustamento macroeconomico devono includere piani di emergenza nel caso in cui gli scenari di riferimento previsti non si materializzino e nel caso di scostamenti dovuti a circostanze che esulano dal controllo dello Stato membro beneficiario dell'assistenza, quali shock economici internazionali inattesi; sottolinea che tali piani sono un prerequisito per una politica prudente, stanti la fragilità e la scarsa affidabilità dei modelli economici su cui si basano le previsioni dei programmi, come si è potuto constatare in tutti gli Stati membri oggetto di programmi di assistenza;
70. esorta l'UE a monitorare da vicino l'evoluzione finanziaria, economica e di bilancio negli Stati membri e a creare un sistema istituzionalizzato di incentivi positivi per premiare adeguatamente quanti si attengono alle migliori prassi in tale ambito e quanti ottemperano integralmente ai propri programmi di aggiustamento;
71. esige che la troika faccia il punto sul dibattito in corso sui moltiplicatori fiscali e prenda in considerazione una revisione dei memorandum d'intesa sulla base degli ultimi risultati empirici;
72. invita la troika a procedere a nuove valutazioni della sostenibilità del debito e ad affrontare

con urgenza la necessità di ridurre l'onere del debito pubblico greco nonché l'ingente fuoriuscita di capitali dalla Grecia, che contribuiscono in misura significativa ad alimentare il circolo vizioso dell'attuale depressione economica nel paese; ricorda che esiste una serie di possibilità per la ristrutturazione del debito, oltre a quella di uno scarto di garanzia sui sottostanti obbligazionari, tra cui swap di obbligazioni, estensione delle scadenze delle obbligazioni e riduzione delle cedole; ritiene che le diverse possibilità di ristrutturazione del debito debbano essere ponderate attentamente;

73. insiste sulla necessità che i memorandum d'intesa vengano allineati, qualora non lo siano, agli obiettivi dell'Unione europea, che secondo l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, uno sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione; appoggia la cauta estensione dei calendari per l'aggiustamento fiscale applicati, essendosi ridotti i timori di un tracollo generale; è favorevole a prendere in considerazione ulteriori aggiustamenti in funzione della futura evoluzione macroeconomica;
74. deplora il fatto che l'onere non sia stato ripartito tra tutti coloro che hanno agito in modo irresponsabile e che la protezione dei detentori di obbligazioni sia stata vista come una necessità dell'UE nell'interesse della stabilità finanziaria; chiede al Consiglio di attivare il quadro da esso deciso sul trattamento delle attività preesistenti, in modo da spezzare il circolo vizioso tra debito sovrano e banche e alleviare l'onere del debito pubblico in Irlanda, Grecia, Portogallo e Cipro; esorta l'Eurogruppo a tener fede all'impegno di esaminare la situazione del settore finanziario irlandese al fine di migliorare ulteriormente la sostenibilità dell'aggiustamento in Irlanda e, alla luce di quanto detto in precedenza, lo invita a onorare l'impegno assunto nei confronti dell'Irlanda di affrontare l'onere del debito bancario; ritiene che occorra prestare particolare attenzione all'applicazione del patto di stabilità e crescita al debito pregresso, dal momento in Irlanda essa viene avvertita come un'ingiustizia e come un onere imposto al paese nel contesto delle disposizioni in materia di flessibilità del patto riformato; è del parere che, a lungo termine, la distribuzione dei costi dovrebbe riflettere la distribuzione dei detentori di obbligazioni tutelati; prende atto della richiesta da parte delle autorità irlandesi di trasferire al MES una quota del debito pubblico corrispondente al costo del *bail-out* del settore finanziario;
75. raccomanda che la Commissione, l'Eurogruppo e l'FMI studino ulteriormente il concetto di "*contingent convertible bond*", ossia obbligazioni che si convertono in azioni al verificarsi di un evento specifico, in base al quale i rendimenti dei nuovi titoli di debito sovrano emessi negli Stati membri oggetto di assistenza sono vincolati alla crescita economica;
76. ricorda la necessità di misure per salvaguardare le entrate fiscali, in particolare per i paesi oggetto di programmi, come sancito nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (relazione Gauzès), adottando, "in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali"; rammenta l'opportunità di adottare rapidamente misure efficaci per combattere e prevenire la frode fiscale sia all'interno che all'esterno dell'UE; raccomanda l'attuazione di misure intese a far sì che tutte

le parti contribuiscano equamente al gettito fiscale;

77. chiede che sia pubblicato l'uso fatto dei fondi di salvataggio; sottolinea che dovrebbe essere chiarita la quantità di fondi erogati per finanziare i disavanzi e i governi e per rimborsare i creditori privati;
78. chiede un reale coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di aggiustamento attuali e futuri; reputa che gli accordi conseguiti dalle parti sociali nel quadro dei programmi dovrebbero essere rispettati nella misura in cui sono compatibili con i programmi stessi; sottolinea che il regolamento (UE) n. 472/2013 prevede che i programmi di assistenza rispettino la prassi e i meccanismi nazionali di formazione salariale;
79. chiede che la BEI sia coinvolta nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure connesse agli investimenti per contribuire alla ripresa economica e sociale;
80. si rammarica che i programmi non siano vincolati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta sociale europea, in virtù del fatto che non sono basati sul diritto primario dell'Unione;
81. sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare il diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in tutte le circostanze;
82. sottolinea che il perseguimento della stabilità economica e finanziaria negli Stati membri e nell'Unione nel suo complesso non deve minare la stabilità sociale, il modello sociale europeo o i diritti sociali dei cittadini dell'UE; sottolinea che la partecipazione delle parti sociali al dialogo economico a livello europeo, quale sancita dai trattati, deve figurare nell'agenda politica; chiede il necessario coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di adeguamento attuali e futuri;

Commissione

83. chiede che il regolamento (UE) n. 472/2013 sia attuato in modo completo e con piena titolarità; chiede alla Commissione di avviare negoziati interistituzionali con il Parlamento al fine di definire una procedura comune per informare la commissione competente del Parlamento sulle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico nonché sui progressi compiuti nell'elaborazione di un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico previsto all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013; ricorda alla Commissione di effettuare e pubblicare valutazioni ex-post delle sue raccomandazioni e della sua partecipazione alla troika; chiede alla Commissione di includere tali valutazioni nella relazione di revisione prevista all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 472/2013; ricorda al Consiglio e alla Commissione che l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce che gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria al 30 maggio 2013 siano soggetti al citato regolamento a decorrere da tale data; esorta il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 265 TFUE, ad agire al fine di semplificare e allineare i programmi di assistenza finanziaria ad hoc alle procedure e agli atti di cui al regolamento (UE) n. 472/2013; esorta la Commissione e i legislatori a trarre i pertinenti insegnamenti dall'esperienza della troika nell'elaborazione e nell'attuazione delle prossime fasi dell'UEM, anche nella revisione del regolamento (UE) n. 472/2013;
84. ricorda alla Commissione e al Consiglio la sua posizione adottata in Aula riguardo al

regolamento (UE) n. 472/2013; sottolinea, in particolare, di aver stabilito in tale posizione disposizioni intese ad accrescere ulteriormente la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale che conduce all'adozione dei programmi di aggiustamento macroeconomico, contribuendo a chiarire e delimitare in modo migliore il mandato e il ruolo complessivo della Commissione; chiede alla Commissione di rivedere tali disposizioni e integrarle nel quadro in caso di una futura proposta intesa a modificare il regolamento (UE) n. 472/2013; ribadisce, in tale prospettiva, che la preparazione dei futuri programmi di assistenza dovrebbe rientrare tra le responsabilità della Commissione che, se del caso, dovrebbe ricorrere alla consulenza di terzi quali la BCE, il FMI e altri organismi;

85. chiede che la Commissione sia pienamente responsabile in linea con il regolamento (UE) n. 472/2013 e oltre tale regolamento quando opera in veste di membro del meccanismo di assistenza dell'UE; chiede che i rappresentanti della Commissione in tale meccanismo siano ascoltati dal Parlamento prima di assumere le proprie funzioni e che siano tenuti a riferire regolarmente al Parlamento;
86. suggerisce che per ciascun paese oggetto di un programma la Commissione istituisca una "task force per la crescita" composta, tra gli altri, da esperti provenienti, ad esempio, dagli Stati membri e dalla BEI, in associazione con rappresentanti del settore privato e della società civile al fine di consentire la titolarità e suggerire opzioni intese a promuovere la crescita che integrerebbero il consolidamento fiscale e le riforme strutturali; la suddetta task force avrebbe l'obiettivo di ripristinare la fiducia e pertanto di permettere gli investimenti; ritiene opportuno che la Commissione parta dall'esperienza acquisita con lo strumento di gemellaggio per la cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei paesi beneficiari;
87. è del parere che la situazione dell'area dell'euro nel suo insieme (inclusi gli effetti di ricaduta delle politiche nazionali su altri Stati membri) dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione in fase di esame della procedura per gli squilibri macroeconomici o di elaborazione da parte della Commissione dell'analisi annuale della crescita;
88. ritiene che la procedura per gli squilibri macroeconomici dovrebbe anche valutare con chiarezza l'eventuale dipendenza eccessiva di uno Stato membro da un determinato settore di attività;
89. chiede alla Commissione di procedere a un esame approfondito delle immissioni di liquidità del Sistema europeo delle banche centrali, alla luce delle norme sugli aiuti di Stato;
90. incarica la Commissione, in veste di "custode dei trattati", di presentare uno studio dettagliato sulle conseguenze economiche e sociali dei programmi di adeguamento nei quattro paesi interessati entro la fine del 2015, allo scopo di fornire un quadro preciso dell'impatto dei programmi sia a breve che a lungo termine, facendo così in modo che le informazioni derivanti dallo studio possano essere utilizzate per le misure di assistenza future; chiede alla Commissione di fare ricorso, nell'elaborazione dello studio, a tutti gli organismi consultivi pertinenti, compresi il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale, e di cooperare pienamente con il Parlamento; ritiene che anche la valutazione dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali dovrebbe trovare riscontro nella relazione della Commissione;
91. invita la Commissione e il Consiglio a garantire la partecipazione di tutte le pertinenti Direzioni generali (DG) della Commissione e dei ministeri nazionali nelle discussioni e

nelle decisioni sui memorandum d'intesa; sottolinea in particolare il ruolo che la DG Occupazione dovrebbe svolgere insieme alla DG ECFIN e alla DG MARKT nel garantire che alla dimensione sociale sia attribuita un'importanza centrale nei negoziati e che sia tenuto conto anche dell'impatto sociale;

BCE

92. chiede che, in ogni riforma dell'assetto della troika, il ruolo della BCE sia attentamente analizzato affinché sia conforme con il suo mandato; chiede in particolare che alla BCE sia conferito lo status di osservatore silenzioso con funzioni consultive trasparenti e chiaramente definite ma non quello di partner negoziale a pieno titolo, e che sia posta fine alla prassi in virtù della quale la BCE è cofirmataria delle dichiarazioni di intenti;
93. chiede alla BCE di effettuare e pubblicare valutazioni ex-post dell'impatto delle sue raccomandazioni e della sua partecipazione alla troika;
94. raccomanda alla BCE di aggiornare gli orientamenti sull'assistenza di emergenza in materia di liquidità e le sue norme sulle garanzie, per rafforzare la trasparenza delle immissioni di liquidità negli Stati membri che beneficiano di assistenza e incrementare la certezza giuridica in merito al concetto di solvibilità applicato dal Sistema europeo delle banche centrali;
95. chiede alla BCE e alle banche centrali nazionali di pubblicare tempestivamente informazioni esaustive sull'assistenza di emergenza in materia di liquidità, anche per quanto riguarda le condizioni per la concessione del sostegno quali la solvibilità, il modo in cui l'assistenza di emergenza in materia di liquidità è finanziata dalle banche centrali nazionali, il quadro giuridico e il funzionamento pratico;

FMI

96. ritiene che, dopo anni di esperienza nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi finanziari, le istituzioni europee abbiano acquisito le competenze necessarie per elaborarli e attuarli autonomamente e che la partecipazione del FMI dovrebbe essere ridefinita secondo le linee proposte nella presente relazione;
97. chiede che ogni futura partecipazione del FMI nell'area dell'euro resti facoltativa;
98. esorta il FMI a ridefinire la portata di ogni sua futura partecipazione nei programmi di assistenza connessi all'UE, assumendo il ruolo di catalizzatore e prestatore di finanziamenti minimi e competenze al paese debitore e alle istituzioni dell'UE, con la possibilità di abbandonare il programma in questione in caso di disaccordo;
99. chiede alla Commissione, conformemente all'articolo 138 TFUE, di proporre le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata dell'area dell'euro nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali e in particolare del FMI, al fine di sostituire l'attuale sistema di rappresentanza individuale degli Stati membri a livello internazionale; osserva che ciò presuppone una modifica dello statuto del FMI;
100. chiede che il Parlamento sia consultato sul coinvolgimento del FMI nell'area dell'euro in modo puntuale;

Consiglio ed Eurogruppo

101. chiede un riesame del processo decisionale dell'Eurogruppo affinché sia prevista un'adeguata responsabilità democratica sia a livello nazionale che europeo; chiede che siano elaborati orientamenti europei volti a garantire un controllo democratico adeguato sull'attuazione delle misure a livello nazionale che tenga conto della qualità dell'occupazione, della protezione sociale, della sanità e dell'istruzione e garantisca a tutti l'accesso ai sistemi sociali; propone che la carica di presidente permanente dell'Eurogruppo costituisca una responsabilità a tempo pieno; suggerisce che il presidente dell'Eurogruppo sia uno dei vicepresidenti della Commissione e che debba rendere conto al Parlamento; chiede l'avvio nel breve termine di un dialogo regolare tra la troika e il Parlamento;
102. invita l'Eurogruppo, il Consiglio e il Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità delle azioni della troika; auspica, in particolare, che sia migliorato l'obbligo di rendicontabilità per le decisioni dell'Eurogruppo in materia di assistenza finanziaria, dal momento che i ministri delle Finanze hanno la responsabilità politica definitiva per i programmi di adeguamento macroeconomico e per la loro attuazione senza tuttavia dover spesso rendere conto direttamente né al rispettivo parlamento nazionale né al Parlamento europeo per specifiche decisioni; ritiene che, prima di concedere l'assistenza finanziaria, il presidente dell'Eurogruppo debba essere ascoltato dal Parlamento europeo e i ministri delle Finanze degli Stati membri dal rispettivo parlamento nazionale; sottolinea che il presidente dell'Eurogruppo e i ministri delle Finanze dovrebbero riferire regolarmente al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;
103. esorta tutti gli Stati membri ad aumentare la titolarità a livello nazionale nei lavori e nelle decisioni del Semestre europeo e ad attuare tutte le misure e le riforme da essi concordate nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese; ricorda che la Commissione ha individuato progressi significativi rispetto agli anni precedenti soltanto nel 15% delle quasi 400 raccomandazioni specifiche per paese;

MES

104. sottolinea che, con la graduale cessazione delle attività della troika, sarà necessaria un'istituzione che assuma il controllo delle riforme in atto;
105. sottolinea che la creazione del FESF e del MES al di fuori delle istituzioni dell'Unione rappresenta un regresso nello sviluppo dell'Unione, sostanzialmente a scapito del Parlamento, della Corte dei conti e della Corte di giustizia;
106. chiede che il MES sia inserito nel quadro giuridico dell'Unione e si evolva verso un meccanismo basato sul metodo comunitario, come previsto dal trattato MES; chiede che il MES debba rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, anche per quanto riguarda le decisioni di concessione sia dell'assistenza finanziaria che di nuove quote del prestito; sottolinea che gli Stati membri, fintanto che contribuiscono direttamente al MES dal proprio bilancio nazionale, dovrebbero approvare l'assistenza finanziaria; chiede che il MES sia ulteriormente sviluppato, con adeguate capacità di erogare e contrarre prestiti, che sia istituito un dialogo tra il consiglio dei governatori del MES e le parti sociali europee e che il MES sia integrato nel bilancio dell'UE; chiede ai membri del MES, fintanto che le summenzionate richieste non sia state realizzate, ad astenersi dall'applicare il requisito di unanimità nel breve termine in modo tale che le decisioni standard siano adottate a maggioranza qualificata anziché all'unanimità e di consentire la concessione di assistenza a

titolo precauzionale;

107. chiede al Consiglio e all'Eurogruppo di tenere fede all'impegno assunto dal presidente del Consiglio europeo di negoziare un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo per l'istituzione di un adeguato meccanismo transitorio inteso ad accrescere la responsabilità del MES; chiede altresì in tale contesto che sia garantita una maggiore trasparenza nelle azioni del consiglio dei governatori del MES;
108. sottolinea che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla causa "Pringle" offre la possibilità di integrare il MES nel quadro comunitario, a trattato costante sulla base dell'articolo 352 TFUE; chiede pertanto alla Commissione di presentare entro la fine del 2014 una proposta legislativa a tale scopo;

Medio e lungo termine

109. chiede che i memorandum siano inseriti nel quadro della normativa comunitaria in modo da promuovere una strategia di consolidamento credibile e sostenibile, contribuendo in tal modo anche al conseguimento degli obiettivi della strategia per la crescita dell'Unione e degli obiettivi dichiarati di coesione sociale e occupazione; raccomanda che, affinché ai programmi di assistenza sia conferita adeguata legittimità democratica, i mandati negoziali siano sottoposti al voto del Parlamento e che quest'ultimo sia consultato sui memorandum d'intesa che ne derivano;
110. ribadisce il suo appello affinché le decisioni relative al rafforzamento dell'UEM siano adottate sulla base del trattato sull'Unione europea; è del parere che qualsiasi scostamento dal metodo comunitario con un accresciuto ricorso agli accordi intergovernativi (come gli accordi contrattuali) divida, indebolisca e metta in discussione la credibilità dell'Unione, ivi compresa l'area dell'euro; è consapevole del fatto che il pieno rispetto del metodo comunitario nelle successive riforme del meccanismo di assistenza dell'Unione possa implicare una modifica del trattato e sottolinea che qualsiasi modifica del genere debba prevedere il pieno coinvolgimento del PE ed essere sottoposta a una convenzione;
111. è dell'avviso che debba essere presa in considerazione l'opzione di una modifica del trattato che consenta l'estensione del campo di applicazione dell'attuale articolo 143 TFUE a tutti gli Stati membri, anziché limitarsi agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro;
112. chiede la creazione di un Fondo monetario europeo (FME) sulla base del diritto dell'Unione, che sia soggetto al metodo comunitario; ritiene che un FME di questo tipo dovrebbe coniugare le risorse finanziarie del MES intese a sostenere i paesi che riscontrano problemi di bilancia dei pagamenti o si trovano in situazione di insolvenza di Stato con le risorse e l'esperienza che la Commissione ha maturato in tale ambito nel corso degli ultimi anni; sottolinea che un tale quadro eviterebbe i possibili conflitti d'interesse inerenti all'attuale ruolo della Commissione quale agente dell'Eurogruppo e al suo ruolo notevolmente più ampio di "custode dei trattati"; reputa che il FME debba essere soggetto ai massimi standard democratici di responsabilità e legittimità; ritiene che un tale quadro garantirebbe la trasparenza del processo decisionale e la piena assunzione delle responsabilità per le proprie azioni da parte di tutte le istituzioni interessate;
113. è del parere che sarà necessaria una revisione del trattato al fine di ancorare pienamente il quadro dell'UE in materia di prevenzione e risoluzione delle crisi su basi

giuridicamente solide ed economicamente sostenibili;

114. è del parere che dovrebbe essere valutata l'opzione di mettere a punto un meccanismo con un iter procedurale chiaro per i paesi che sono a rischio di insolvenza, seguendo le norme del six pack e del two pack; incoraggia in tale contesto il FMI e chiede alla Commissione e al Consiglio di condurre l'FMI a una posizione comune per riaccendere il dibattito su un meccanismo internazionale di ristrutturazione del debito sovrano al fine di adottare un approccio multilaterale equo e sostenibile in tale ambito;
115. riassume la sua raccomandazione di chiarire i ruoli e i compiti rispettivi di ciascun partecipante alla troika secondo le seguenti modalità:
- a) un Fondo monetario europeo, che riunisca gli strumenti finanziari del MES e le risorse umane acquisite dalla Commissione nel corso degli ultimi anni, assumerebbe il ruolo della Commissione mentre quest'ultima opererebbe in conformità dell'articolo 17 del TUE e in particolare agirebbe quale custode dei trattati;
 - b) la BCE parteciperebbe in qualità di osservatore silenzioso durante il processo negoziale per poter essere in grado di sollevare, nel suo ruolo consultivo, le questioni che destano grande preoccupazione alla Commissione e successivamente, se del caso, al Fondo monetario europeo;
 - c) il FMI, qualora il suo coinvolgimento fosse assolutamente necessario, fungerebbe da prestatore marginale e potrebbe pertanto abbandonare il programma in caso di disaccordo;
116. ritiene che dovrebbe essere dato seguito al lavoro avviato con la presente relazione; chiede al prossimo Parlamento di proseguire i lavori della presente relazione ed elaborarne ulteriormente i risultati principali nonché di approfondire l'esame della questione;
- o
- o o
117. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al FMI.